

I COMMISSIONE PERMANENTE
integrata ai sensi dell'articolo 118, comma 1 del Regolamento interno

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

al

DISEGNO DI LEGGE N. 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

presentato dalla Giunta regionale il 14 novembre 2025

approvato nella seduta del 26 novembre 2025

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 1 (Attività produttive)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

<<b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;>>;

2) la lettera f) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

<<f) i portatori di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;>>;

3) dopo la lettera g) del comma 5 è aggiunta la seguente:

<<g bis) i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.>>;

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera b) del comma 4 sono aggiunte le seguenti:

<<b bis) l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese della Camera di Commercio;

b ter) l'iscrizione del titolare dell'impresa, dei familiari coadiuvanti, di tutti i soci che partecipano all'attività negli Elenchi Nominativi degli esercenti attività artigiana.>>;

2) al comma 5 le parole <<o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività>> sono soppresse;

c) all'articolo 14 bis dopo il comma 1 è inserito il seguente:

EMENDAMENTO 1.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

<<1.bis. L'ufficio dell'Albo che riscontri direttamente dal Registro delle imprese la modificazione o la perdita dei requisiti di cui al capo I del presente titolo, dispone d'ufficio l'aggiornamento dell'Albo senza ulteriori verifiche.>>;

d) all'articolo 14 ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 le parole <<lettera c),>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera d),>>;

2) alla lettera b) del comma 5 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: <<, qualora presentata dopo centoventi giorni dall'evento>>;

3) al comma 6 le parole <<dalla data del relativo provvedimento adottato dalla Commissione.>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data di presentazione della relativa istanza.>>;

4) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<nonchè nei casi di mancato svolgimento dell'attività da parte dell'impresa accertato o certificato da altre autorità amministrative>>;

e) all'articolo 17 comma 1 lettera c), la parola <<entro>> è sostituita dalla seguente: <<oltre>>.>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

B) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali) dopo le parole << Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile >> sono aggiunte le seguenti parole << – Società benefit >>.>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

C) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. All'articolo 25 della legge regionale 11/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << valutazione di opportunità e di una valutazione>> sono sostituite dalla seguente: <<verifica>>;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4 le parole << almeno di livello definitivo, redatto in conformità alle norme in vigore>> sono sostituite dalle seguenti: << completo degli elaborati previsti dal regolamento di cui all'articolo 3>>;

e) il comma 5 è abrogato.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

EMENDAMENTO 1.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

D) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. All'articolo 29 della legge regionale 11/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<mobile come definita nella norma EN 1907>> sono sostituite dalle seguenti: << meccanizzata, installata presso l'area di imbarco di un impianto a fune, al fine di facilitare l'imbarco dei passeggeri.>>;

b) al comma 2 le parole: <<di opportuna rappresentazione corografica indicante l'ubicazione del tappeto e le piste a esso afferenti, siano esse esistenti o da realizzare, nonché della dichiarazione di immunità idrogeologica, comprensiva dei fenomeni valanghivi sia essa conseguente alla naturale conformazione dei luoghi o a seguito di specifici interventi già realizzati o previsti nel progetto, nonché del regolamento di esercizio>> sono sostituite dalle parole: <<dalla documentazione indicata nel regolamento di cui all'articolo 3.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<< 3. La necessità di presenziamento permanente, da parte del personale di cui all'articolo 37, dei tappeti mobili che svolgono la funzione di impianto di risalita, è rimessa alla valutazione del gestore.>>;

d) al comma 4 le parole <<non riconducibili al comma 3>> sono soppresse;

e) al comma 5 le parole <<direttore o responsabile dell'esercizio>> sono sostituite con le seguenti: <<Direttore dell'esercizio>>

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5-bis. Ultimata l'installazione, il titolare dell'assenso ne dà comunicazione all'Amministrazione competente allegando il verbale dell'ispezione del Direttore dell'esercizio eseguita a seguito della conclusione dei lavori, richiedendo contestualmente l'autorizzazione al pubblico esercizio secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3.>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

E) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. All'articolo 38 della legge regionale 11/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il direttore delle piste svolge le funzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 40/2021 e viene selezionato dal gestore della pista tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

EMENDAMENTO 1.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

- a) il titolo di coordinatore di stazione di cui all' articolo 146 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);
- b) avere svolto per almeno cinque anni, nell'ultimo decennio, una delle seguenti attività o professioni:
- maestro di sci;
 - guida alpina o maestro di alpinismo;
 - omologatore di piste F.I.S.I. / F.I.S.;
 - addetto alla manutenzione e gestione sicurezza delle piste;
 - Direttore dell'esercizio o Capo servizio nelle società di gestione di impianti di aree sciabili attrezzate;
- c) possesso di comprovata esperienza riconosciuta equipollente dagli uffici competenti dell'Amministrazione regionale, conseguita a seguito di frequenza ad apposito corso di formazione.>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

F) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<< 2 bis. All'articolo 40 della legge regionale 11/2022, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'Autorità di sorveglianza può riconoscere corsi abilitanti e di aggiornamento del personale preposto all'esercizio di impianti a fune, tappeti mobili e piste, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3.>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

G) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Nell'ambito dei procedimenti contributivi di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo, sono riconosciute le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra soggetti appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra reti con soggettività giuridica e imprese appartenenti a tali reti, fermo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2 bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 26/11/2025

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 26/11/2025

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 54 dd. 26/11/2025

EMENDAMENTO 1.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 2

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 3 le parole: <<nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato,>> sono soppresse;

b) al comma 4 le parole <<con decreto del Direttore competente>> sono sostituite dalle seguenti: << con deliberazione della Giunta regionale>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

B) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) le parole <<a decorrere dall'1 marzo 2023>> sono sostituite dalle seguenti: << a pena di inammissibilità, dall'1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno>>.>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

C) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 2 le parole << che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente>> sono soppresse;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Il SISSAR ha durata triennale e può essere integrato nel rispetto delle procedure di cui al comma 2; le integrazioni hanno validità fino alla scadenza del triennio.>>;

EMENDAMENTO 2.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

c) al comma 1 dell'articolo 3 le parole <<il numero minimo e massimo dei fruitori del servizio per tecnico impiegato per ogni tipologia di attività,>> sono soppresse e dopo le parole <<domande di finanziamento>> sono aggiunte le seguenti: <<, gli impegni in capo ai soggetti erogatori>>;

d) al comma 1 dell'articolo 13 la parola << annualmente>> è soppressa;

e) al comma 3 dell'articolo 13 le parole <<all'80>> sono sostituite dalla seguente: << al 70>>, e le parole <<previsto, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.>> sono sostituite dalle seguenti: << concesso per l'anno di riferimento, senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.>>;

f) al comma 1 dell'articolo 15 le parole <<sede operativa>> sono sostituite dalle seguenti: <<unità locale>>;

g) al comma 1 dell'articolo 16, la parola << annualmente>> è soppressa;

h) al comma 2 dell'articolo 16 le parole <<investimenti aziendali e sviluppo agricolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<competitività sistema agroalimentare>>;

i) al comma 4 dell'articolo 16 le parole <<agricole, naturali, forestali e montagna>> sono sostituite dalle seguenti: <<agroalimentari, forestali e ittiche>>.>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

D) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Al comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSR) le parole <<, lettera b),>> sono soppresse.>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

E) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22 dopo la parola <<capofila>> sono aggiunte le seguenti: <<, entro e non oltre il 30 giugno.>>;

b) al comma 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:<<Le modifiche che comportano variazioni finanziarie nel limite del 20 per cento dell'importo relativo al singolo intervento non sono soggette ad approvazione preventiva.>> >>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

F) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi) è aggiunto il seguente periodo: <<Ai contributi previsti

EMENDAMENTO 2.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

dal presente comma non si applica l'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).>>.>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 25/11/2025

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 25/11/2025

ESITO DELL'ESAME: Subemendamento della Giunta regionale, alla lettera F) alla fine del comma 2 bis sono aggiunte le seguenti parole: <<, ferma restando la valutazione della congruità della spesa.>>APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 53 dd. 25/11/2025

EMENDAMENTO 2.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 3

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Alla legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen – Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto infine il seguente periodo: << Gli adeguamenti della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile dovuti a mero recepimento delle modifiche ai dettami della SNSvS e del DEFR non sono soggetti alla procedura di cui ai commi 2 e 3 e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.>>;

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole: <<cambiamenti climatici>>sono inserite le seguenti: <<di seguito denominata Strategia clima regionale>>;

2) al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: << Gli adeguamenti della Strategia clima regionale dovuti a mero recepimento delle modifiche agli indirizzi e ai contenuti della SNAC, del PNACC, del PNIEC e della Strategia italiana di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra non sono soggetti alla procedura di cui ai commi 5 e 6 e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.>>;

c) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<< 4 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, avvia il processo di VAS e approva la proposta preliminare di Piano, il rapporto ambientale preliminare e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché definisce le eventuali misure di salvaguardia del Piano.

4 ter. L'avviso di avvio del processo di VAS è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso.

4 quater. La struttura regionale competente in materia di ambiente, all'esito delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante la fase di consultazione preliminare, predispone la proposta di Piano clima regionale, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. >>.

EMENDAMENTO 3.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. La Giunta regionale con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione adotta la proposta di Piano clima regionale, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. >>.

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. La proposta di Piano clima regionale, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, per la durata di 45 giorni, per la consultazione pubblica, nonché sottoposti ai pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della competente Commissione consiliare, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso detto termine, l'autorità competente in materia di VAS ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 152/2006 predispone il parere motivato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006. Il Piano clima regionale, corredato dai documenti elaborati in sede di valutazione ambientale strategica, è approvato entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della Strategia clima regionale. >>.

4) i commi 7 e 8 sono abrogati;

5) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

<< 8 bis. Il Piano clima regionale è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Il Piano clima regionale è pubblicato altresì sul sito istituzionale della Regione. >>.
>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

B) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, le parole: << al luogo fisico in cui si svolge l'attività estrattiva>> sono sostituite dalle seguenti: << all'area indicata nel provvedimento di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività estrattiva>>;

b) ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 8 la parola: <<prescrizioni>> è sostituita dalla seguente: <<previsioni>>;

c) al comma 5 dell'articolo 8 le parole <<centottantagiorni>> sono sostituite dalle seguenti:<<un anno>>;

d) all'articolo 10, dopo il comma 3 bis dell'articolo 10 è inserito il seguente:

<<3 ter. Le domande di autorizzazione di cui al comma 3, lettere b) e c) e comma 3 bis, sono ammesse purché siano presentate entro tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva che ha

EMENDAMENTO 3.1.

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

legittimato la presentazione della domanda.>>;

e) al comma 10 dell'articolo 12 è aggiunto infine il seguente periodo: <<L'efficacia del decreto di trasferimento dell'autorizzazione è sospesa sino al trasferimento della titolarità della garanzia fidejussoria o alla prestazione di una nuova garanzia.>>;

f) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: << Al di fuori di tale area in coltivazione, ove non si svolgano i lavori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), sono consentite attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e k) purchè non interferenti con l'attività estrattiva.>>;

all'alinea del comma 5 dopo le parole: <<area di cava>> sono aggiunte le seguenti: << in coltivazione e recintata>>;

g) al comma 1 dell'articolo 31 bis dopo le parole: <<Nelle aree di cava>> sono inserite le seguenti: <<, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, >> ;

h) al comma 1 dell'articolo 32 dopo le parole: <<31, comma 4>> sono inserite le seguenti: << all'articolo 36 bis, comma 5, >>;

i) dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

<<Art. 36 bis

(Disposizioni di coordinamento con la disciplina introdotta dalle previsioni del PRAE)

1. Dalla data di pubblicazione del PRAE sul Bollettino Ufficiale della Regione:

le attività estrattive, già autorizzate sulla base di progetti che prevedono lo scavo in falda, proseguono secondo le previsioni di tali progetti, non sono oggetto di rinnovo e, comunque, si concludono in un periodo non superiore a 10 anni;

il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della previgente legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive) può essere concesso per due volte e per un periodo non superiore a 5 anni ciascuno e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione originaria; le istanze di rinnovo delle autorizzazioni di cui alla lettera b) la cui scadenza non consenta il rispetto del termine previsto dall'articolo 16 comma 1, possono essere presentate in deroga a tale termine, purché entro la data di scadenza delle medesime autorizzazioni. L'attività estrattiva è sospesa dalla data di scadenza dell'autorizzazione fino all'emissione del provvedimento di rinnovo.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 29, comma 1 lettera e), e dai commi 4 e 5, per i progetti di durata superiore a dieci anni, di cui alle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale 35/1986, la garanzia fidejussoria può essere prestata o sostituita da singoli contratti della durata complessiva pari alla durata dell'autorizzazione e al periodo necessario all'esecuzione del collaudo del progetto dell'attività estrattiva. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fidejussoria o ne presta una nuova almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto.

3. Le modalità di prestazione della garanzia di cui al comma 2 si applicano anche nel caso in cui il

EMENDAMENTO 3.1.

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

soggetto autorizzato sia tenuto a prestare una nuova garanzia a seguito della cessazione di efficacia di quella già prestata, per cause non dipendenti dalla sua volontà.

4. Entro 180 giorni dalla data di efficacia del PRAE, a pena di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, i soggetti autorizzati presentano al Comune o ai Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, la domanda di nomina del collaudatore di cui all'articolo 25, comma 2, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I Comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto autorizzato versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni, nonché provvede ad adeguare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).

5. In caso di mancata nomina del collaudatore da parte del Comune o dei Comuni entro il termine di cui al comma 4, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.>> >>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

C) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. All'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a), a bis), b), c), d), e) del comma 2 sono abrogate;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Gli interventi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ricadenti nell'allegato A del decreto legislativo 190/2024 sono soggetti al regime amministrativo di attività libera di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 190/2024, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 8 del medesimo articolo. >>.

c) al comma 3 le seguenti parole: << , nonché quanto previsto ai paragrafi 11.9, 11.10 e 11.11 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 >> sono soppresse.

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Gli interventi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ricadenti nell'allegato B del decreto legislativo 190/2024 sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 190/2024. >>.

e) il comma 7 è abrogato. >>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

EMENDAMENTO 3.1.

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

D) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole <<30 giugno 2025>> sono sostituite dalle seguenti <<30 novembre 2026>>. >>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

F) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. All'articolo 4, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) dopo la parola: <<contributi>> sono aggiunte le seguenti: <<, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di stato,>>.

1 ter. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022) è abrogato. >>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Al comma 30 ter dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) le parole: <<al comma 30>> sono sostituite dalle seguenti: << ai commi 30 e 30 bis >>, le parole:<< concernenti gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale>> e le parole: << dall'1 gennaio al 31 luglio di ogni anno >> sono soppresse.

1 ter. I commi 47, 48, 49 e 50 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) sono abrogati. >>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

G) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. All'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 30 le parole:<< i criteri di assegnazione,>> sono sostituite dalle seguenti: << le modalità e i termini di presentazione delle domande>>;

b) il comma 31 è abrogato.>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 26/11/2025

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 26/11/2025

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 54 dd. 26/11/2025

EMENDAMENTO 3.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Articolo 4

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. All'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. La concessione dei contributi è disposta ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

<<7.1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il cinquanta per cento del contributo concesso, a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il cinquanta per cento, di fidejussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. La spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa è ammessa a rendiconto nei limiti dell'importo massimo di 5.000 euro.>>;

3 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i provvedimenti di erogazione emessi negli anni dal 2023 al 2025, qualora sia accertato il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, come modificato dalla lettera b) del comma 3 bis.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

B) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e ai vincoli previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 210/Pres., gli enti locali beneficiari dei contributi concessi ai sensi del citato regolamento in attuazione degli articoli 24, 25

EMENDAMENTO 4.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) possono alienare gli immobili oggetto degli incentivi qualora dichiarati inagibili o in caso di accertato stato di degrado per il quale il costo di ristrutturazione risulti superiore al valore di mercato.

3 ter. La deroga di cui al comma 3 bis si applica anche nel caso dei vincoli di destinazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

C) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 210/Pres. in attuazione degli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 1/2016 per la realizzazione di iniziative di coabitare sociale e forme innovative qualora, a conclusione dell'intervento edilizio, l'ente locale beneficiario non acquisisca la proprietà degli immobili purché tale diritto reale sia in capo ad altro ente locale che si impegna a mantenere i vincoli di destinazione d'uso previsti dalla normativa vigente.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

D) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 ter dell'articolo 10, dopo le parole: <<lettera b),>> sono inserite le seguenti: <<e per quelle di cui agli articoli 10 bis e 11,>>;

b) dopo il comma 10 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

<<10 bis. La comunicazione di conformità può essere presentata anche nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 6; nel caso in cui la conferenza abbia effetto di variante agli strumenti urbanistici, l'attestazione di cui al comma 10, lettera a) fa riferimento allo strumento urbanistico modificato facente parte del progetto come indicato nel comma 7 del medesimo articolo.>>;

c) al comma 1 dell'articolo 11, la parola: <<definitivo>> è soppressa;

d) al comma 2 bis dell'articolo 11, dopo le parole: <<6 ter,>> sono inserite le seguenti: <<6 quater,>>;

e) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 40, la parola: <<modifiche>> è sostituita dalla seguente: <<incrementi>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 25/11/2025

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 25/11/2025

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 53 dd. 25/11/2025

EMENDAMENTO 4.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 5

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18 bis sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 4 è abrogato;

2. il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabiliti con bando adottato dalla Giunta regionale>>;

b) al comma 1 dell'articolo 29 le parole: <<previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20>> sono sostituite dalle seguenti: <<previsti dagli articoli 13, 14, 16 e 18>>;

c) al comma 3 dell'articolo 30 le parole: <<11,12,13,14,16,18,18bis e 20>> sono sostituite dalle seguenti: <<13,14,16,18 e 18bis>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

B) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. I commi da 50 a 54 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) sono abrogati.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

C) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. All'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 31 le parole: <<uno o più bandi>> sono sostituite dalle seguenti: <<bando adottato dalla Giunta regionale>>;

EMENDAMENTO 5.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

b) i commi da 33 a 35 e da 168 a 171 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) sono abrogati.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

D) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. I commi da 174 a 177 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) sono abrogati.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

E) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Brugnera ai sensi del "Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi destinati a tutte le discipline sportive ad esclusione del calcio e del rugby, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 03 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport). Anno 2023", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1065/2023, per un diverso intervento finalizzato alla demolizione e ricostruzione della palestra polifunzionale Tamai.

1 ter. Per le finalità previste al comma 1 bis il Comune di Brugnera presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

1 quater. Ai sensi del comma 1 ter il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

F) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto n. 29038/GRFVG dd. 07/12/2022 alla Associazione sportiva dilettantistica 8 Abbai sopra al Cielo, per la realizzazione del medesimo intervento su un diverso impianto sportivo di proprietà di un soggetto privato.

1 ter. Per le finalità previste al comma 1 bis, l'Associazione sportiva dilettantistica 8 Abbai sopra al Cielo presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

1 quater. Ai sensi del comma 1 ter il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

G) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto n. 55311/GRFVG dd. 13/11/2024 alla Associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Vallenoncello

EMENDAMENTO 5.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

di Pordenone, per diversi interventi da realizzarsi nell'impianto sportivo comunale denominato "Palestra di Vallenoncello" di Pordenone.

1 ter. Per le finalità previste al comma 1 bis, l'Associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Vallenoncello presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

1 quater. Ai sensi del comma 1 ter il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

H) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), le parole: <<trasferisce ai soggetti di cui alle lettere d), e), f) e f bis) del comma 2, le risorse per la realizzazione dei medesimi progetti>>, sono sostituite dalle parole: <<può trasferire le risorse per la realizzazione delle attività progettuali ai soggetti di cui alle lettere d), e), f) e f bis) del comma 2.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

I) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 16/2014, le parole: <<stabilito e ripartito con legge regionale>>, sono sostituite dalle seguenti: <<ripartito con deliberazione di Giunta regionale >>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

J) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. All'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, le parole: <<dei teatri di rilevante interesse culturale>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dei teatri delle Città di rilevante interesse culturale>>, e le parole: <<Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS)>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV)>>;

b) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: <<progetti regionali triennali>>, sono inserite le seguenti: <<di spettacolo dal vivo>>;

c) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: <<progetti regionali>>, è inserita la seguente: <<annuali>>.

EMENDAMENTO 5.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

1 ter. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16/2014, le parole: <<Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata>> sono soppresse.

1 quater. All'articolo 11 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica la parola: <<FUS>> è sostituita dalla seguente: <<FNSV>>;
- b) al comma 1, la parola: <<FUS>> è sostituita dalla seguente: <<FNSV>>;
- c) al comma 2, la parola: <<FUS>> è sostituita dalla seguente: <<FNSV>>.
- d) al comma 3 bis, la parola: <<FUS>> è sostituita dalla seguente: <<FNSV>>.

1 quinquies. Al comma 2 bis dell'articolo 12 della legge regionale 16/2014, la parola: <<FUS>>, è sostituita dalla seguente: <<FNSV>>.

1 sexies. L'articolo 21 della legge regionale 16/2014, è abrogato.

1 septies. All'articolo 23 della legge regionale 16/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. In attuazione dell'articolo 18, comma 2, lettera b), con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.>>;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.>>;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. In attuazione dell'articolo 22, comma 2, con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione

EMENDAMENTO 5.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.>>;

d) il comma 7 bis è abrogato.

1 octies. All'articolo 24 della legge regionale 16/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.>>;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.>>.

1 novies. All'articolo 26 della legge regionale 16/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.>>;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. In attuazione del comma 7, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione delle iniziative, la

EMENDAMENTO 5.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 7, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 7.>>.

1 decies. All'articolo 27 della legge regionale 16/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) la lettera b) del comma 2 è abrogata;

c) i commi 5 e 6 sono abrogati.

1 undecies. Ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 16/2014, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

1 duodecies. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 16/2014, è inserito il seguente:

<<Art. 34 bis
(Avvisi pubblici)

1. Gli avvisi pubblici di cui agli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, 27 quater, comma 4, lettera a), 30 ter, comma 2, e 30 quater, comma 2, sono adottati dalla Giunta regionale. >>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 25/11/2025

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 25/11/2025

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 53 dd. 25/11/2025

EMENDAMENTO 5.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

Proponente: Pellegrino
Emendamento abrogativo

Art. 6

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

Il comma 2 è abrogato.

Con questo emendamento i commi dall'83 all'85, dell'art. 7 della L.R. 24/2019, non vengono abrogati.

Si ripristina quanto stabilito dalla legge di stabilità del 2019 ovvero:

<<83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale complessivo di 60.000 euro, di pari importo, ai Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti per valorizzare iniziative e attività finalizzate a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto, la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale.

83 bis. In relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, le attività finanziate ai sensi del comma 83, per l'anno 2020, possono realizzarsi entro il 30 giugno 2021. I Comuni trasmettono la rendicontazione del contributo concesso entro il 30 settembre 2021.

84. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 83, corredata del programma annuale di attività per l'intero anno solare di presentazione della domanda e del preventivo di spesa, è presentata alla struttura regionale competente in materia di pari opportunità entro il 31 marzo di ogni anno. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

85. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 60.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98. >>

Il ripristino di questa norma garantisce il mantenimento del fondo pari a 60mila euro all'anno, da distribuire tra i Comuni con più di 25mila abitanti, finalizzato a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e alla partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale.

La legge regionale 22/2021, agli artt. 29 e 30, pur prevedendo misure per favorire la parità, non garantisce attualmente la medesima somma e natura di contributo ai Comuni sopra citati, dal momento che l'attuale Avviso predispone un contributo massimo pari a 5000 euro per eventi, da realizzare in uno spazio temporale tra 4 e 6 giornate, che riguardano l'ambito tematico specifico del contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne.

Nota Il seguente emendamento non comporta oneri.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 25/11/2025

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 25/11/2025

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 53 dd. 25/11/2025

EMENDAMENTO 6.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 8

(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Alla fine della lettera j) del comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono aggiunte le parole: «, anche mediante l'attuazione di percorsi e strumenti, di tipo informativo e divulgativo sulle caratteristiche dei concorsi pubblici, rivolti ad aspiranti candidati non dipendenti della pubblica amministrazione.» >>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

B) Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

<<5 bis. L'intervento n. 9 della Tabella N riferita all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), come modificato dall'articolo 9, comma 14, della legge regionale 258 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), avente ad oggetto: <<Riqualificazione del polifunzionale di Tamai – interventi sul secondo campo di calcio, interventi presso la palestra e spogliatoi>> è sostituito dal seguente: <<Lavori di demolizione e ricostruzione palestra polifunzionale Tamai>>.

5 ter. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Brugnera il finanziamento già concesso per l'importo di 620.000 euro, per effettuare lavori di demolizione e ricostruzione della palestra polifunzionale Tamai.

5 quater. Per le finalità di cui al comma 5 ter, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Brugnera inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

C) Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. In via di prima applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche

EMENDAMENTO 8.1

DDL 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

a disposizioni delle leggi regionale 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali), alle Comunità di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) costituite entro il 31 dicembre 2021, non si applica la previsione di cui all'articolo 22 ter, comma 2, della legge regionale 18/2015 fino alla verifica dei modelli a rendiconto relativi all'esercizio 2027.>>

L'emendamento non comporta oneri finanziari carico del bilancio regionale.

D) Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionale 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali), è inserito il seguente: *"6 bis. Per le Comunità previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 prevede differenziazioni del valore soglia collegate anche alla tipologia di Comunità e alla numerosità dei Comuni che le costituiscono."*>>

L'emendamento non comporta oneri finanziari carico del bilancio regionale.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 26/11/2025

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 26/11/2025

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 54 dd. 26/11/2025

EMENDAMENTO 8.1